



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

149/2013

NOVEMBRE/10/2013 (*)

21 Novembre 2013

**L'INPS FORNISCE I NECESSARI
DETTAGLI OPERATIVI AL FINE DI
GESTIRE CORRETTAMENTE IL
RECUPERO DELLE QUOTE DI TFR
MATURATE DURANTE I PERIODI
INTERESSATI DA CONTRATTI DI
SOLIDARIETA' DIFENSIVI
SUPPORTATI DA CIGS.
L'ISTITUTO, CON IL MESSAGGIO N°
18092 DELL' 8 NOVEMBRE U.S.,
PRECISA CHE LE AZIENDE POSSONO**

PROVVEDERE AD EFFETTUARE TALE RECUPERO GIA' AL TERMINE DEL PERIODO DI VIGENZA DEL CDS.

L'INPS, con il messaggio n° 18092 dell'8 novembre 2013, ha provveduto a fornire le proprie istruzioni operative in merito alla **corretta gestione dei versamenti delle quote di TFR riferite ai lavoratori oggetto di contratti di solidarietà difensivi supportati da cassa integrazione guadagni straordinaria.**

In primis, il nostro maggiore Istituto di previdenza ricorda che nella fattispecie *de qua*, per quel che concerne il trattamento di fine rapporto, è previsto – ex L. n° 863/84 – che:

- ai fini del calcolo delle quote di accantonamento del TFR deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento della normale attività di lavoro;
- le quote di TFR relative alla retribuzione "persa" dai lavoratori a seguito dell'orario ridotto sono a carico della Cassa integrazione guadagni.

Pertanto, è da evidenziare che la normativa in materia di contratti di solidarietà difensivi **pone a carico della Cassa le quote di trattamento di fine rapporto connesse alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.**

Inoltre, è da tenere nella debita considerazione che la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di molti anni dal termine del CdS.

L'INPS, con il documento di prassi in commento, in virtù delle su esposte considerazioni, ritiene di poter **consentire, alle aziende che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da cassa integrazione guadagni straordinaria, di recuperare le quote di TFR, connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale.** Tali operazioni dovranno essere effettuate entro l'anno solare di conclusione del CdS.

In nuce, l'Istituto ricorda che, anche durante il periodo di CdS assistito da Cigs, **persiste l'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare.**

Ai fini prettamente operativi il messaggio n° 18092/2013 sottolinea che, al fine di imputare alla Cassa integrazione guadagni le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori durante il CdS, i datori di lavoro dovranno provvedere ad indicare nell'elemento <Denuncia Individuale> <Dati Retributivi> di <AltreACredito> il codice " **L042** ".

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA